SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 2 LUGLIO 1969 [1]

Reinaldus Renckens
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 27-68

Massime

1. *Dipendenti — Razionalizzazione dei servizi conseguente al trattato di fusione — Poteri della commissione*
   (Regolamento 259/68 del Consiglio, art. 4)
2. *Dipendenti — Decisione relativa ai dipendenti — Che arreca pregiudizio — Motivazione — Ampiezza*
   (Statuto del personale CECA)
3. *Dipendenti — Sindacato giurisdizionale — Limiti*

1. L'articolo 4 del regolamento 259/68 attribuisce alla Commissione la facoltà di effettuare i licenziamenti imposti dalla razionalizzazione e dalla riduzione dell'organico. Con ciò il Consiglio non ha però inteso delegare alla Commissione poteri normativi, ma l'ha incaricata di applicare in concreto le norme del regolamento, emanato dal Consiglio in forza delle facoltà che il trattato gli conferisce.

2. L'obbligo di motivare una decisione pregiudizievole è soddisfatto se risultano in modo chiaro ed univoco i motivi su cui si fonda l'atto. Non si può esigere che la Commissione renda inoltre nota la valutazione che essa ha fatto dell'interessato rispetto a ciascuno degli altri dipendenti di pari grado che sono stati mantenuti in servizio.

3. Se la Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, può controllare se la decisione di licenziamento sia stata adottata tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento 259/68 e della finalità di razionalizzare i servizi.

Nella causa 27/68

REINALDUS RENCKENS, dipendente delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, route d'Arlon 78, con l'Avv. Jacques Putzeys, del Foro di

1 — Lingua processuale : l'olandese.

Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'Avv. Ernest Arendt, rue Philippe II 34,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, Dott. Louis de la Fontaine, assistito dal Dott. H. Ph. Visser't Hooft, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Émile Reuter, boulevard Royal 4,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

a) l'annullamento della decisione 26 giugno 1968 che dispensava dal servizio il ricorrente;

b) l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente in data 15 luglio 1968, proposto a norma dell'articolo 90 dello statuto dei dipendenti della CECA avverso la decisione del 26 giugno 1968, nonché l'annullamento del provvedimento con cui viene respinta la candidatura dell'interessato al posto vacante presso l'Ufficio Stampa e Informazioni dell'Aia;

c) l'annullamento dell'espressa reiezione di detto reclamo contenuta nella lettera del presidente della Commissione in data 31 ottobre 1968.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione (relatore); A. M. Donner e R. Monaco, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il ricorrente era stato assunto presso l'Alta Autorità della CECA nel maggio 1953, e allorché si sono verificati gli avvenimenti che hanno originato la presente controversia egli era consigliere di grado A 3 presso la Direzione generale della Stampa e delle Informazioni della Commissione delle Comunità europee, a Lussemburgo.

Con lettera 22 maggio 1968, il presidente della Commissione rendeva noto al ricorrente che, a seguito della razionalizzazione dei servizi, egli era stato incluso tra i dipendenti che la Commissione pensava di dispensare dal servizio a norma dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio 259/68.

Con lettera 14 giugno 1968 indirizzata al presidente della Commissione, il ricorrente presentava le sue osservazioni circa l'inclusione nella lista dei licenziandi, insistendo particolarmente sulla possibilità di occupare il posto vacante all'Aia, che implicava mansioni analoghe a quelle de lui svolte a Lussemburgo.

Il 24 giugno 1968 il ricorrente sollecitava per lettera il presidente della Commissione ad attribuirgli eventualmente un posto A 5-A 4 che tra breve si sarebbe reso vacante nel gruppo dei portavoce di Bruxelles.

Il 26 giugno 1968, nella sua 42ª riunione, la Commissione decideva di dispensare definitivamente dal servizio il ricorrente, con effetto dal 1° ottobre 1968, e notificava la sua decisione all'interessato il 28 dello stesso mese.

Il 15 luglio 1968 il ricorrente proponeva un ricorso gerarchico avverso questa decisione, ribadendo la sua convinzione di possedere tutti i requisiti per ottenere l'impiego all'Aia e contestando la motivazione del provvedimento di licenziamento. Egli si richiamava particolarmente al fatto di essere stato interpellato alla fine del 1967 circa la sua propensione ad occupare il posto in questione : non solo egli aveva dato il suo assenso, ma aveva anche discusso con un membro della Commissione sui metodi di lavoro da seguire nell'ufficio dell'Aia.

Il 17 ottobre 1968 veniva dichiarato vacante il posto dell'Aia e il 31 ottobre 1968 la Commissione respingeva espressamente il reclamo del ricorrente, allegando che il provvedimento litigioso era stato adottato tenendo presenti tutti gli aspetti prescritti e cioè : competenza, rendimento, comportamento in servizio, stato di famiglia e anzianità di tutti i dipendenti dello stesso grado.

Il presente ricorso è stato depositato in cancelleria il 13 novembre 1968 e con atto separato di pari data il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e delle decisioni impugnate.

Entrambe le istanze sono state respinte con ordinanza del 15 dicembre 1968.

Le memorie delle parti sono state presentate nei termini prescritti e il procedimento si è svolto ritualmente.

Nella riunione del 14 aprile 1969 la prima Sezione della Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 30 aprile 1969.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 giugno 1969.

II — Le conclusioni delle parti

A — Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

1) accogliere la domanda d'annullamento;
2) nel merito : annullare gli atti impugnati; statuire quindi che il ricorrente resta alle dipendenze delle Comunità europee; disporre che il suo stato giuridico e il suo trattamento economico vengano debitamente ripristinati ad opera della Commissione.
3) Porre le spese a carico della convenuta.

B — La *convenuta* conclude che piaccia alla Corte :

— respingere il ricorso; pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

La convenuta non contesta la ricevibilità del ricorso.

B — Nel merito

1 — Prima censura

Il *ricorrente* assume che la decisione di dispensa dal servizio adottata nei suoi confronti il 26 giugno è irregolare, poiché il mandato conferito alla Commissione dal Consiglio non era valido e soprattutto la Commissione non era competente ad adottare tale provvedimento. L'allegato I del trattato di fusione conferisce alla Commissione il mandato di razionalizzare i propri servizi. La Commissione, che esercita, in forza dell'articolo 9 n. 2 del trattato di fusione, le facoltà e le competenze già spettanti all'Alta Autorità della CECA alle condizioni previste dai trattati, non poteva essere investita dai plenipotenziari degli Stati membri, firmatari di detto protocollo, di poteri non contemplati in detto trattato.
I plenipotenziari degli Stati membri, se avessero conferito alla Commissione la facoltà di modificare, anche solo in via provvisoria, lo statuto, opera del Consiglio dei ministri, avrebbero effettuato una delega di poteri implicante la modifica dei trattati, modifica che avrebbe potuto essere decisa espressamente solo dalle Alte parti contraenti.
Il Consiglio, mediante una delega irregolare, non poteva autorizzare la Commissione — col regolamento 259/68 — ad adottare provvedimenti in deroga allo statuto nei confronti di quei membri del personale che non erano stati già designati in base a norme oggettive ed impersonali. L'applicazione derogatoria di uno statuto equivale in effetti a modificarlo.
La *convenuta* ribatte che il mandato conferito alla Commissione nell'allegato I dell'atto finale della Conferenza di Bruxelles implicava che la Commissione doveva adottare determinati provvedimenti nell'ambito delle sue responsabilità. Queste responsabilità sono precisate dal regolamento 259/68 che, in base all'articolo 24 del trattato di fusione, stabilisce il nuovo statuto comune a tutto il personale delle Comunità
La tesi svolta dal ricorrente circa la validità del mandato conferito alla Commissione è inammissibile, poiché la decisione litigiosa è stata adottata in base al solo regolamento 259/68.
La validità di detto regolamento non può d'altra parte venire posta in dubbio da considerazioni relative alla regolarità del mandato. Il regolamento 259/68 trae infatti origine dall'articolo 24 del trattato di fusione, in forza del quale il Consiglio — organo competente — ha elaborato il regolamento stesso. Detto regolamento, e più precisamente il capitolo II, non conferisce alla Commissione alcuna competenza ad adottare provvedimenti che si risolvano sostanzialmente in una modifica del nuovo statuto contemplato nel primo capitolo.

Il capitolo II, anche se menziona « misure speciali », fa parte integrante del nuovo statuto.
La Commissione si è limitata all'esecuzione amministrativa di un regolamento statutario emanante dall'autorità competente e che evidentemente teneva conto delle esigenze della fusione. È quindi inesatto parlare di una delega di poteri alla Commissione.

2 — Seconda censura

Il *ricorrente* afferma che il regolamento 259/68, col pretesto della razionalizzazione, istituisce una legislazione di circostanza contraria al principio generale della parità di trattamento dei dipendenti. L'articolo 4 del regolamento 259/68 va inoltre inteso nel senso che, per motivi di opportunità politica, la Commissione può porre fine al rapporto di lavoro di un dipendente di ruolo, violando così le garanzie offerte dallo statuto circa la stabilità dell'impiego. In realtà si tratta di un'occasione per licenziare alcuni dipendenti allegando una razionalizzazione inesistente. Il Consiglio ha commesso un eccesso di potere consentendo alla Commissione di violare i principi della certezza del diritto.
La *convenuta* ribatte che il ricorrente non motiva il suo assunto. La razionalizzazione dei servizi rappresenta una base obiettiva per i provvedimenti che la Commissione deve adottare, e l'oggettività è inoltre garantita dai criteri enunciati dall'articolo 4, n. 2, del regolamento 259/68.

3 — Terza censura

Il *ricorrente* assume in subordine che la motivazione della decisione del 26 giugno 1968 non corrisponde alla realtà dei fatti. La convenuta, pur licenziando dei dipendenti a seguito della razionalizzazione, ne ha assunto altri per dei posti equivalenti. Per quanto riguarda il ricorrente, essa l'ha licenziato senza tener conto della possibilità di assegnarlo al posto vacante dell'Aia.
Poiché i licenziamenti dovevano essere strettamente connessi alla razionalizzazione dei servizi, si deve esaminare se tale razionalizzazione sia stata realmente effettuata.
Il ricorrente rileva che, per quanto riguarda il servizio informazioni — che era già comune — sono state create tre nuove divisioni, di guisa che i dipendenti, dopo la fusione, sono aumentati da 118 a 173. Non si è quindi avuta una vera razionalizzazione e spetta alla Commissione dimostrare che non c'era mezzo di reinquadrarlo quando è stata eseguita la ristrutturazione e sono stati aumentati gli effettivi.
Il ricorrente afferma che l'impossibilità di reinquadrarlo va pressoché esclusa poiché nelle settimane precedenti la decisione litigiosa sono stati dichiarati vacanti e pubblicati nel Corriere del personale svariati impieghi di grado A 3 e A 4 - A 5 e non sarebbe stato impossibile affidargli uno di questi incarichi. Il ragionamento vale particolarmente per l'impiego all'Aia, che il ricorrente avrebbe potuto occupare senza bisogno di un periodo di ambientamento, in vista del duplice fatto che le mansioni da svolgere all'Aia erano analoghe a quelle che l'interessato già svolgeva a Lussemburgo, quali sono descritte in una nota al Sig. Rabier, e che le note caratteristiche del ricorrente dimostrano che egli svolgeva molto bene il compito che gli era stato affidato.
Ciò nonostante la convenuta non ha nemmeno preso in considerazione la candidatura del ricorrente per l'impiego all'Aia. Essa commette una petizione di principio ricercando la prova che la candidatura è stata esaminata nel fatto che il ricorrente è stato escluso da quest'impiego. Ciò non costituisce affatto la prova di un esame comparativo.
La *convenuta* ribatte che non ci si poteva aspettare che la motivazione della decisione impugnata passasse in rassegna ogni altra soluzione di ripiego, anche se evidentemente la Commissione ha debitamente eseguito tale esame.
La convenuta sottolinea i limiti del sindacato della Corte sui giudizi della Commissione. Gli argomenti del ricor-

rente offrono tuttavia il fianco a queste critiche :

1) La dichiarazione che alcune settimane prima della decisione sono stati dichiarati vacanti vari posti di grado A 3 e A 4-A 5 mira soltanto a fare impressione. È assurdo pretendere che la Commissione dimostri che nessuno dei vari posti si addiceva al ricorrente. Il difficile compito della Commissione, il fatto che i posti vacanti ricordati dal ricorrente esulino tutti chiaramente dalla sua sfera di competenza e l'impossibilità di giustificare un giudizio in tutti i dettagli lasciano presumere che la razionalizzazione sia stata fatta con serietà.

2) L'aumento de idipendenti del Servizio informazioni non costituisce un argomento, giacché una razionalizzazione non implica sempre e inevitabilmente una ristrutturazione nella quale il personale venga ridotto. Il nuovo organigramma prevede almeno quindici impieghi di grado A che in precedenza erano occupati da esperti assunti mediante contratto o come ausiliari. Inoltre la nuova Direzione generale ha assorbito alcune attività che in precedenza dipendevano da un altro servizio (tra l'altro alcune attività di documentazione e di analisi della CECA). Il presunto aumento da 50 a 58 dei dipendenti di grado A è in sostanza una riduzione e il settore delle informazioni è stato effettivamente razionalizzato.

3) Quanto all'omesso esame della candidatura per l'Aia, il complesso dei fatti tende piuttosto a far pensare che la candidatura sia stata esaminata. Se si accogliesse l'argomento del ricorrente sull'onere della prova, la Commissione si troverebbe di fronte ad una prova che è quasi impossibile fornire.

La convenuta insiste nel rilevare che i requisiti per occupare il posto dell'Aia erano molto diversi da quelli necessari per il posto di Lussemburgo; la nota al Rabier dimostra che l'esperienza del ricorrente era stata acquisita piuttosto nel settore CECA che in quello Euratom e CEE, mentre all'Aia era necessario quest'ultimo tipo di esperienza.

Infine, i colloqui di sondaggio dell'inverno 67/68 non potevano minimamente diminuire la libertà d'azione della convenuta.

4 — Quarta censura

Il *ricorrente* sostiene che gli atti impugnati si fondano su una motivazione meramente formale, e non menzionano gli elementi di fatto che giustificherebbero tali decisioni, mentre i motivi dovrebbero essere esposti particolareggiatamente onde consentire un controllo sia da parte dell'interessato, sia da parte della Corte.

Il procedimento di cui all'articolo 4, n. 2, del regolamento 259/68 va messo a confronto col procedimento di cui all'articolo 29 dello statuto; il sindacato della Corte va esercitato ad un duplice livello :

a) sulla decisione di licenziamento : come siano stati scelti e applicati i criteri per il provvedimento;
b) sul procedimento di nomina : come siano state considerate e raffrontate le attitudini del ricorrente.

La procedura di cui all'articolo 4 del regolamento 259/68 conferisce al ricorrente il diritto di sapere com'è stato compilato l'elenco di cui a detto articolo, che deve risultare da un raffronto; com'è stata operata la scelta e se i criteri sono stati applicati non solo al caso specifico, ma anche ai dipendenti mantenuti in servizio e in quale misura. Nella fattispecie la Commissione non ha dimostrato di aver proceduto ad un apprezzamento obiettivo. La decisione 26 giugno 1966 è infatti motivata con l'inopportunità di assegnare al ricorrente, che aveva già raggiunto una certa età, un posto di grado A 3 per cui era necessaria una formazione diversa dalla sua e che quindi avrebbe richiesto un periodo di adattamento.

Tale valutazione molto generale è forse giustificata per vari posti vacanti, ma non per tutti. La motivazione è del tutto priva di valore per i posti vacanti presso il Servizio Stampa e Informazioni, poiché in tal caso si tratta soltanto di promozione e di trasferimento.

Infine, la lettera del 31 ottobre 1968 conferma semplicemente la decisione 26 giugno 1968.
La *convenuta* ribatte che la motivazione della decisione 26 giugno 1968 è completa in quanto vi si fa riferimento alla situazione di famiglia e all'età del ricorrente. Con lettera 31 ottobre 1968 essa ha poi confermato tutti gli elementi di cui aveva tenuto conto.
Inoltre la giurisprudenza della Corte pone dei limiti alla precisione della motivazione e al sindacato sulla stessa (Leroy/CECA, 5.12.1963, Raccolta IX-1963 pag. 412; Raponi/CEE, 8.7.1965, Raccolta X-1964, pag. 267).

5 — Quinta censura

Il *ricorrente* assume che le decisioni impugnate violano i principi giuridici che disciplinano la motivazione degli atti dell'amministrazione e lo statuto del personale, e in particolare l'articolo 29, poiché la candidatura del ricorrente per il posto dell'Aia è stata respinta senza alcun motivo mentre egli, come ogni dipendente, aveva diritto di pretendere che i suoi meriti e le sue qualità fossero debitamente e oggettivamente posti a confronto con quelli degli altri candidati.
La motivazione è stata data solo nel controricorso; è quindi posteriore all'atto impugnato ed ha il solo scopo di giustificarlo. Essa è inoltre insufficiente.
Il ricorrente aveva rappresentato il direttore del Servizio comune a Lussemburgo ed era quindi il dipendente di grado più elevato di questo servizio. Su di lui incombeva la responsabilità di organizzare visite e corsi a Lussemburgo ed egli aveva l'incarico di mantenere i contatti coi capi redattori dei giornali olandesi e si era inoltre sobbarcata una parte del lavoro dell'ufficio dell'Aia. Non è dunque dimostrato ch'egli non fosse in grado di assumere la direzione dell'ufficio dell'Aia.
La *convenuta* si richiama alla terza e alla quarta censura, ritenendo che il mezzo non abbia contenuto autonomo.

In diritto

1 Il ricorso mira all'annullamento della decisione 26 giugno 1968, con la quale la Commissione ha decretato la cessazione dal servizio del ricorrente; questi chiede inoltre l'annullamento dei silenzi-rifiuti opposti : *a*) al suo reclamo contro la decisione summenzionata e *b*) alla sua candidatura al posto di capo dell'Ufficio Stampa ed Informazioni dell'Aia, assertivamente presentata il 14 giugno 1968, ed infine l'annullamento del provvedimento (lettera del presidente della Commissione in data 31 ottobre 1968) con cui detto reclamo viene espressamente respinto.

2 Il ricorso mira inoltre a far statuire che il ricorrente è tuttora dipendente delle Comunità europee e quindi la sua situazione statutaria ed economica dev'essere ripristinata dalla Commissione.

A — Sulla ricevibilità

3/4 Il ricorso, in quanto diretto ad ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo, si è svuotato di contenuto dopo la risposta espressa contenuta nella lettera del presidente della Commissione in data 31 ottobre 1968. Il ricorso è pure irricevibile se lo si considera diretto contro la detta lettera del 31 ottobre 1968, che si limita a confermare la decisione del 26 giugno 1968, già impugnata con lo stesso ricorso.

5/8 Il ricorso è inoltre irricevibile in quanto diretto contro il silenzio-rifiuto opposto alla candidatura del ricorrente al posto di capo del Servizio Stampa dell'Aia. Al momento del ricorso, infatti, non era stato dichiarato vacante alcun posto di questo genere ed il silenzio della Commissione in questo caso non può costituire un silenzio-rifiuto. Tuttavia, gli elementi di valutazione che il ricorrente fa valere in proposito potrebbero eventualmente venir presi in considerazione per pronunciarsi circa la regolarità della decisione di cessazione dal servizio. Essi saranno quindi esaminati assieme alle censure che il ricorrente eleva contro detta decisione.

9/10 È pure irricevibile la domanda mirante a far disporre che la situazione statutaria ed economica del ricorrente sia ripristinata dalla Commissione. In caso di annullamento, spetterebbe alla Commissione provvedere all'esecuzione della sentenza.

11 Il ricorso di annullamento è ricevibile in quanto diretto contro la decisione 26 giugno 1968; il termine d'impugnazione è stato infatti prorogato dal ricorso gerarchico del 15.7.1968.

12 Per il resto, il ricorso è irricevibile.

B — Nel merito

Primo mezzo

13 Il primo mezzo è diretto contro quella che il ricorrente considera la base legale della decisione impugnata e mira a mettere in rilievo l'incompetenza

della Commissione in merito, giacché la delega di poteri conferitale dall'allegato I del trattato di fusione dell'8 aprile 1965 sarebbe stata in contrasto coi trattati, specie quello CECA.

14 L'allegato I del trattato di fusione, firmato, al pari del trattato, dai rappresentanti degli Stati membri, invita la Commissione a prendere le disposizioni necessarie per « pervenire alla razionalizzazione dei suoi servizi », imposta dalla fusione degli esecutivi, e stabilisce i termini entro i quali l'operazione si deve compiere.

15/16 Il mandato conferito alla Commissione non estende affatto le competenze che già le avevano attribuito i trattati, come risulta dal fatto che il compito affidatole va eseguito « nel quadro delle sue responsabilità ». La Commissione deve quindi razionalizzare i suoi servizi nell'osservanza dello statuto del personale delle Comunità, sia nel testo allora vigente, sia nel testo successivo modificato dal Consiglio, unico organo ad avere tale competenza in forza dell'articolo 24 del trattato di fusione.

17/18 In forza dello stesso articolo 24, la Commissione doveva collaborare col Consiglio all'elaborazione di un nuovo statuto, sottoponendogli proposte. D'altro canto, non è contestato che la decisione impugnata costituisce l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento 259/68, relativo allo statuto del personale delle Comunità.

19 L'allegato I del trattato di fusione non conteneva quindi alcuna delega di competenza e la decisione impugnata è stata emessa in esecuzione dello statuto del personale, adottato dal Consiglio, organo competente in materia.

20 La prima parte di questo mezzo va quindi disattesa.

21 Il ricorrente assume ancora che l'articolo 4 del regolamento 259/68 è illegittimo e non può quindi costituire il fondamento della decisione impugnata, giacché contiene un'irregolare delega alla Commissione di competenze normative.

22/23 In forza dell'articolo 24 del trattato di fusione, spetta al Consiglio stabilire lo statuto del personale delle Comunità. Nello svolgimento di questo compito, il Consiglio doveva evidentemente tener conto delle esigenze della fusione degli esecutivi.

24 Il Consiglio, in considerazione di tali esigenze, ha emanato le disposizioni del capitolo II del regolamento 259/68, intitolato : « Misure particolari ».

25 L'articolo 4 del regolamento 259/68 attribuisce alla Commissione la facoltà di effettuare i licenziamenti imposti dalla razionalizzazione e dalla riduzione dell'organico. Con ciò il Consiglio non ha però inteso delegare alla Commissione poteri normativi, ma l'ha incaricata di applicare in concreto le norme del regolamento, emanato dal Consiglio in forza delle facoltà che il trattato gli conferisce.

26 Nemmeno la seconda parte del mezzo è fondata.

Secondo mezzo

27/28 Attraverso l'eccezione d'illegittimità, il ricorrente fa carico al Consiglio di aver creato, col regolamento 259/68, « una legge di circostanza o meglio l'occasione di liberarsi di alcuni dipendenti col pretesto di una razionalizzazione che in realtà non esiste ». Egli non deduce però alcunché atto a suffragare tale tesi.

29 Il mezzo va respinto.

Terzo mezzo

30 Il ricorrente sostiene che la motivazione degli atti impugnati è puramente formale, cioè non vi si fa menzione delle circostanze di fatto che giustificherebbero tali decisioni, né vi si spiega come sia stato elaborato l'elenco dei dipendenti che hanno dovuto lasciare il servizio.

31/32 A norma dell'articolo 25, 1° comma, dello statuto, le decisioni che arrecano pregiudizio vanno motivate. Questo imperativo è soddisfatto se risultano in modo chiaro ed univoco i motivi su cui si fonda l'atto pregiudizievole.

33 Nella fattispecie, la decisione del 26 giugno 1968 si richiama a una serie di fattori quali : l'età, la preparazione professionale, le note di qualifica, il carico di famiglia, che sono stati presi in considerazione per giustificare, dopo la soppressione nel nuovo organico del posto occupato dal ricorrente, la decisione di non reinquadrarlo in un altro posto A 3 e di prendere invece nei suoi confronti il provvedimento impugnato.

34/35 Non si può esigere che la Commissione renda inoltre nota, come vorrebbe il ricorrente, la valutazione ch'essa ha fatto dell'interessato rispetto a ciascuno degli altri dipendenti di pari grado che sono stati mantenuti in servizio. Tali raffronti implicano complessi giudizi relativi a casi individuali che non devono comparire nella motivazione dell'atto impugnato, né essere comunicati all'interessato.

36 Il mezzo è quindi infondato.

Quarto mezzo

37/40 Il ricorrente denuncia l'arbitrarietà della decisione impugnata ed assume che le esigenze della razionalizzazione dei servizi non ne sarebbero il vero motivo, giacché vari posti A 3 e A 4 sono stati dichiarati vacanti durante le settimane che hanno preceduto il provvedimento litigioso. Presso la Direzione generale dell'Informazione, la fusione avrebbe addirittura comportato un aumento dei posti. Infine, la Commissione non avrebbe mai considerato oggettivamente la possibilità di reinquadrare il ricorrente, affidandogli un altro posto presso il servizio informazioni, ed esattamente il posto di capo dell'Ufficio dell'Aia.

41/42 L'articolo 4 del regolamento 259/68, pur se stabilisce precise norme che la Commissione deve osservare nell'elaborare l'elenco di cui allo stesso articolo, consente alla Commissione una certa libertà di valutazione per quanto riguarda i meriti di ciascun interessato. La Corte, mentre non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, può comunque controllare se la decisione litigiosa sia stata adottata tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento 259/68 e della finalità di razionalizzare i servizi.

43/44 La convenuta, dopo alcune constatazioni di fatto sull'età, sulla situazione famigliare e sui rapporti periodici relativi al ricorrente, nella lettera 26 giugno 1968 giustifica il licenziamento con la soppressione nell'organico del posto occupato dal ricorrente. Essa giustifica la sua decisione di non attribuire al ricorrente un altro posto di grado A 3, allegando che tale destinazione avrebbe richiesto cognizioni diverse da quelle del ricorrente ed avrebbe implicato un periodo di adattamento al nuovo lavoro, non auspicabile data l'età.

45/47 Da questa decisione risulta che la Commissione ha tenuto conto dei criteri enunciati dall'articolo 4 del regolamento 259/68. Risulta altresì che la

Commissione, dopo aver constatato la soppressione del posto del ricorrente, ha cercato di destinarlo ad altri posti che erano o si sarebbero resi vacanti, concludendo però in senso negativo per quanto riguarda l'attitudine del ricorrente a coprire questi posti. Quindi il fatto che alcuni posti fossero vacanti non è atto ad inficiare la decisione di licenziamento.

48 Infine, il fatto invocato dal ricorrente che il numero dei posti presso la Direzione generale dell'Informazione sia aumentato rispetto al vecchio organigramma — aumento d'altronde lieve — lascia impregiudicata la considerazione che il posto del ricorrente era stato soppresso, cosicché un eventuale reinquadramento presupponeva comunque una valutazione delle attitudini dell'interessato da parte della Commissione.

49 Il mezzo è quindi infondato.

Sulle spese

50/51 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

52 Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. **Il ricorso, in quanto mira all'annullamento della decisione della Commissione in data 26 giugno 1968, è respinto, ed è irricevibile per il resto.**
2. **Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute.**

Così deciso a Lussemburgo, il 2 luglio 1969.

Mertens de Wilmars — Donner — Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 2 luglio 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 4 GIUGNO 1969 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il ricorrente nella causa odierna è cittadino olandese, è nato il 9 giugno 1906 ed è stato assunto dall'Alta Autorità della CECA il 17 maggio 1953. Dapprima segretario, dal 1° gennaio 1958 veniva nominato vicedirettore del Servizio Stampa e Informazioni al grado A 3. Soppresso questo titolo in seno alla CECA, egli veniva classificato « consigliere ». Come tale, e sempre in A 3, era assegnato al Servizio comune Stampa e Informazioni di Lussemburgo, dove tra l'altro si occupava dei collegamenti tra l'Alta Autorità e gli altri organismi comunitari con sede in Lussemburgo.
Dopo l'entrata in vigore del trattato di fusione, sempre con le stesse funzioni, passava alle dipendenze della Commissione comune presso la Direzione generale Stampa e Informazioni.
In seguito la Commissione, applicando l'allegato I del trattato di fusione, in esecuzione del ben noto regolamento n. 259/68, si accingeva a razionalizzare i servizi e la propria organizzazione amministrativa, operazione che coinvolgeva anche il ricorrente.
Con una lettera del presidente della

1 — Traduzione dal tedesco.